

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

60.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sui lavori della Commissione:</b>		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	8, 9, 10
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3	Barbieri Silvia (gruppo comunista-PDS), <i>Relatore</i> .....	8, 10
Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione     pubblica</i> .....	3	Ferrara Giovanni .....	9
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		Maccanico Antonio, <i>Ministro per gli affari     regionali ed i problemi istituzionali</i> .....	10
Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti (5412) .....	3	Soddu Pietro (gruppo DC) .....	9
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 8	<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e     rinvio):</b>	
Caveri Luciano (gruppo misto-UV) .....	8	Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (5056);	
Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS)	8	Mastrogiacomo ed altri: Modificazione della dotazione organica del ruolo dei dirigenti amministrativi nell'ammini- strazione giudiziaria (4372) .....	11
Maccanico Antonio, <i>Ministro per gli affari     regionali ed i problemi istituzionali</i> .....	8	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	11
Soddu Pietro (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3	Soddu Pietro (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	11
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Senatori Battello ed altri: Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modi- ficati durante il regime fascista nei ter- ritori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (4784) .....	8		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Sui lavori della Commissione.**

PRESIDENTE. Al fine di definire la riforma della dirigenza pubblica e di non trattenere inutilmente il ministro Gaspari — anche se è un grande piacere averlo con noi —, vorrei sapere se il Governo è in condizione di fornire le risposte richieste sulla copertura finanziaria oppure se ha bisogno di ventiquattro ore di rinvio.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor presidente, la riforma della dirigenza è ritenuta urgente dal Governo, e da me personalmente, oltreché essenziale per la costruzione del futuro della pubblica amministrazione. In quest'ottica, circa dieci giorni fa, ho avuto un lungo colloquio con il ministro del bilancio, onorevole Cirino Pomicino, con il quale avevamo concordato di essere presenti alla riunione della Commissione affari costituzionali per esporre gli elementi utili alla positiva conclusione dell'iter legislativo della riforma. Mi aveva assicurato di poter dare la necessaria copertura finanziaria, anche se non ne sono state definite le modalità.

PRESIDENTE. Alla luce di questa prospettiva e del fatto che il ministro del bilancio sarà presente alla riunione di domani, avverto che i progetti di legge per

la riforma della dirigenza saranno iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 9.

**Discussione del disegno di legge: Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti (5412).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti ».

L'onorevole Soddu ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, onorevole colleghi, il disegno di legge al nostro esame si inquadra nell'ambito di un pacchetto di misure che il Governo si è impegnato a predisporre per fronteggiare la criminalità con riferimento alla pubblica amministrazione. Questo è un argomento che, essendo caratterizzato da un'ampia natura e da un vasto respiro, induce a riflettere sull'attività amministrativa in ambito regionale e locale.

Come lei ricorderà, signor presidente, nella scorsa legislatura la nostra Commissione avviò un'indagine conoscitiva — nell'ambito della quale furono ascoltati il presidente della Corte dei conti e le associazioni dei magistrati — dalla quale emerse l'insieme delle esigenze avvertite da tale organo, ivi compresa quella di una sua radicale riforma.

Alla luce di tale lavoro conoscitivo sarebbe stato forse più opportuno collocare l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti in un quadro di più gene-

rale ripensamento del sistema dei controlli non solo per omogeneizzarli e renderli più efficaci, snelli e rispondenti ai bisogni di un'amministrazione moderna, ma anche per evitare che l'attuazione parziale della riforma congeli — come può succedere — tutto il resto. Ritengo, infatti, che la creazione del consiglio di autogoverno della Corte dei conti, da noi istituito con una norma accidentale, abbia bloccato le spinte in favore della riforma provenienti dall'interno dello stesso organo.

Il presidente della Corte dei conti ha sostenuto, con molto vigore e molta efficacia, la tesi secondo cui si dovrebbe passare da un controllo sui singoli atti ad un controllo sui processi. Del resto, questa dovrebbe essere la conseguenza di alcune progettate riforme della pubblica amministrazione, da quella della dirigenza a quella dei ministeri.

La pubblica amministrazione appare sempre più orientata verso una attività amministrativa che non può essere valutata per singoli atti, ma per la cornice nell'ambito della quale ogni atto si colloca al fine della realizzazione di un determinato programma (alla luce del quale, quindi, i singoli atti dovrebbero essere valutati). Sarebbe, a mio avviso, sbagliato continuare sulla strada del controllo sui singoli atti senza esaminare questi ultimi in un complessivo quadro di riferimento.

Questa tesi, non mia ma del presidente della Corte dei conti Carbone — e non solo sua —, dovrebbe essere condivisa e tenuta presente anche in riferimento al disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda gli enti locali, la recente legge di riforma contiene norme che sottraggono l'attività amministrativa alla tradizionale attribuzione ai consigli comunali, affidando quasi totalmente la attribuzione politica alle giunte e riservando, con separazione di responsabilità, la decisione esecutiva vera e propria agli organi tecnici. Questo procedimento passa attraverso una programmazione da parte dei consigli comunali ai quali spetta la deliberazione di indirizzi e programmi la

cui attuazione è appunto riservata agli esecutivi.

Sulla base di questo orientamento emerso dalla recente legge n. 142, sorge l'esigenza di una collocazione razionale del controllo della Corte dei conti sull'attività degli enti locali. Non si capisce come sia possibile continuare a mantenere l'attività di controllo sulla lunghezza d'onda della vecchia legge, senza inquadrarla nella nuova cornice che la legge n. 142 impone di assumere come linea generale dell'amministrazione.

Il disegno di legge al nostro esame non affronta questi problemi e nemmeno quelli relativi alla necessità della sussistenza del dolo o della colpa grave ai fini del giudizio di responsabilità (rimanendo sempre fermo che sarebbe più corretto se avvenisse non isolando il singolo atto, ma esaminando lo stesso all'interno di un programma).

Il giudizio di responsabilità deve essere svolto sulla base di un criterio oggettivo che evidenzii una responsabilità dell'amministratore non in quanto abbia trascurato formalmente qualcosa, ma in quanto abbia agito con dolo o colpa grave.

Altro problema che non emerge dal disegno di legge e sul quale si è già pronunciata la Corte costituzionale è la questione della prescrizione dell'azione di responsabilità. Con la legge n. 142 essa è stata ridotta per gli amministratori degli enti locali da dieci a cinque anni, ma è rimasto invariato a dieci anni il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori regionali. Ritengo che questa disuguaglianza debba essere eliminata stabilendo un termine di prescrizione (di dieci o cinque anni) unico per tutti gli amministratori degli enti locali; ed è indispensabile che questo problema venga affrontato e risolto prima dell'istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Sappiamo che la struttura centrale di questo organo non è così attenta alle questioni degli enti locali anche perché dispone di una competenza su tutto il territorio nazionale. L'articolazione della giurisdizione a livello regionale, a mio av-

viso, amplierà le possibilità di controlli e di giudizi di responsabilità nei confronti degli enti locali, molti dei quali si scontreranno con difficoltà che attualmente non immaginano (come per altro già avviene nelle realtà ove la giurisdizione della Corte dei conti è già presente).

Poiché dobbiamo preoccuparci di creare condizioni eque e giuste, anche i procedimenti, sia quello di controllo sia quello relativo al giudizio di responsabilità, dovranno essere oggetto di revisione, in particolare dopo la recente riforma del processo amministrativo.

Le norme del procedimento sul giudizio di responsabilità sono di vecchia data ed appaiono ormai superate. Tale giudizio è infatti fondato sull'esame puro e semplice di atti, senza alcun riferimento ad un quadro generale e senza che i rappresentanti dei governi delle regioni o delle giunte degli enti locali abbiano la possibilità di essere ascoltati. Mi sembra assurdo che giudizi su responsabilità anche gravi possano essere assunti senza adeguate garanzie per gli amministratori sia locali sia regionali.

Detto questo, riconosco di non aver pronta alcuna soluzione alternativa, ma ribadisco che il problema deve essere affrontato. Mi sembra, cioè, che se vogliamo che la giurisdizione della Corte dei conti sia modernizzata, in un'ottica di valorizzazione delle autonomie e della loro capacità di governo, essa debba essere ricondotta ad una visione non punitiva ma collaborativa, nella quale l'imputato — chiamiamolo così — abbia anche la possibilità di esporre le sue ragioni.

Sappiamo quante cose possono succedere in un ente locale e come talvolta la lotta politica sia caratterizzata da una asprezza di natura personale che non di rado è assolutamente gratuita e ingiustificata. Non vorrei che la giurisdizione regionale della Corte dei conti diventasse una sede di lotta politica. Bisognerà trovare il sistema più adeguato per evitare che una soluzione giusta e necessaria, come l'istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, venga vanificata dal fatto che il sistema

processuale alla base del giudizio di responsabilità svolto da parte della stessa Corte è invecchiato, obsoleto e non più adeguato alle esigenze della vita amministrativa di oggi.

Sono convinto — e so che il ministro condivide quanto da me affermato — sia giunto il momento di decidere di lavorare su questo provvedimento che deve essere approvato rapidamente, così come dovrebbero essere affrontati con altrettanta celerità temi ugualmente rilevanti: da anni sono relatore sul progetto di legge concernente la riforma della Corte dei conti! Da un breve scambio di opinioni con il ministro ho potuto constatare come il Governo non sia contrario ad esaminare rapidamente il testo di riforma della Corte dei conti; magari si potrebbe ricorrere anche ad una legge di delega per taluni aspetti, analogamente a quanto è stato fatto per il processo amministrativo.

Raccomandando la rapida approvazione del disegno di legge in discussione, mi riservo di intervenire nel merito delle singole disposizioni nel corso dell'esame degli articoli.

**PRESIDENTE.** Desidero ringraziare il relatore, onorevole Soddu, per l'esposizione dettagliata e ricca di spunti importanti sui quali manifesto la mia positiva opinione personale.

Inserendo nel disegno di legge il titolo II, relativo all'istituzione di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia, presento i seguenti emendamenti che riproducono il testo già elaborato in materia dalla Commissione:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

## TITOLO II

### ISTITUZIONE DI SEZIONI STACCATE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

#### ART. 4-bis.

1. Nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sar-

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1991

degna, Sicilia sono istituite sezione staccate dei rispettivi tribunali amministrativi regionali.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate di cui al comma 1 sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A  
(Articolo 4-bis)

Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna, Sicilia.

Regione	Sede della sezione staccata	Circoscrizione
Piemonte	Novara	Province di: Novara e Vercelli
Lombardia	Como	Province di: Como, Sondrio, Varese
Veneto	Verona	Province di: Verona, Vicenza, Rovigo
Toscana	Pisa	Province di: Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara
Marche	Ascoli Piceno	Provincia di: Ascoli Piceno
Campania	Caserta	Province di: Caserta e Benevento
Sardegna	Sassari	Province di: Sassari e Nuoro
Sicilia	Messina	Provincia di: Messina

4. 01.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario, nonché del personale di segreteria, di cui alle tabelle A, C, D e F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto alla tabella B allegata alla presente legge.

TABELLA B  
(Articolo 4-ter)

RUOLO DEL PERSONALE  
DELLA MAGISTRATURA

	Posti
Consiglieri di TAR	—
Primi referendari	40
Referendari	—

RUOLO DEL PERSONALE  
DIRETTIVO

Profilo	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Direttore di segreteria	VII	8

RUOLO DEL PERSONALE  
DI CONCETTO

Profilo	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Segretario	VII	8

**RUOLO DEL PERSONALE  
DI DATTILOGRAFIA**

Profilo	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Professionale	—	—
Coadiutore dattilografo	IV	24

4. 02.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-quater.**

1. Il funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

4. 03.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-quinquies.**

1. La data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è fissata per il giorno 1° gennaio 1990.

4. 04.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-sexies.**

1. I ricorsi che in base all'articolo 4 della presente legge sono attribuiti d'ufficio alla competenza delle nuove sezioni staccate pendenti presso i rispettivi tribunali amministrativi regionali e loro sezioni staccate sono trasferiti alle sezioni staccate entro sessanta giorni dall'insediamento delle sezioni stesse.

4. 05.

*All'articolo 5, aggiungere i seguenti commi:*

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.400 milioni per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1.

In sostanza, il testo originario del disegno di legge rimarrebbe invariato quanto agli articoli da 1 a 4. Il titolo II « Istituzione di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali » si inserirebbe dopo l'articolo 4, prima dell'articolo 5 recante la copertura finanziaria, che va conseguentemente integrata.

Ho presentato tali proposte sia in considerazione delle pressanti richieste provenienti dalla Commissione giustizia, sia perché ciò consente il varo di un organico provvedimento di decentramento degli organi di controllo giudiziari, ordinari ed amministrativi sul territorio nazionale.

Diversamente, si corre il rischio di procedere in modo irrazionale perché la Commissione giustizia dovrebbe provvedere all'istituzione di nuovi tribunali e preture, noi dovremmo attendere la definizione della questione dei TAR e nel frattempo la Corte dei conti sarebbe costretta a destreggiarsi tra i decreti-legge. Il disegno di legge in oggetto costituisce invece un'anticipazione sostanziosa ed organica della riforma — come ha detto il relatore, onorevole Soddu — per la quale mi è parso di capire si proponga una delega, con atto separato, dal momento che non intendiamo rinunciare alla sede legislativa.

Avverto infine che è stato presentato dal relatore il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungerò il seguente:*

ART. 4-bis.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma degli articoli 1 e seguenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisprudenziale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o nel caso di giudizi di conto non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

4. 06.

Considerata la ponderosa esposizione dell'onorevole Soddu e l'affiorare di numerosi problemi, chiedo ai colleghi se intendano intervenire in discussione generale nella seduta odierna oppure se si pensa ad un rinvio.

GIOVANNI FERRARA. Forse sarebbe opportuno rinviare.

LUCIANO CAVERI. Vorrei avere dal ministro Maccanico chiarimenti sulla posizione della Valle d'Aosta rispetto al decentramento disposto con il disegno di legge in esame, tenuto anche conto che nella relazione tecnica si esclude la presenza nella regione di sezioni giurisdizionali.

Preannunciando la presentazione di alcune proposte di modifica, vorrei preliminarmente conoscere l'opinione del Governo al riguardo.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Onorevole Caveri, lei sa che attualmente per il controllo degli atti del Governo si fa capo alla sezione istituita in Piemonte. Si è pensato di non allontanarsi da tale

modello, considerate le dimensioni della regione: questo è il motivo in base al quale non si è immaginato di istituire una sezione *ad hoc* della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il ministro Maccanico ed il relatore, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli emendamenti presentati siano trasmessi sin d'ora alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

*(Così rimane stabilito)*.

**Discussione della proposta di legge senatori Battello ed altri: Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 (Approvata dal Senato) (4784).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Battello, Spetic, Tedesco Tatò e Maffioletti: « Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 », già approvata dal Senato nella seduta notturna del 18 aprile 1990.

L'onorevole Barbieri ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVIA BARBIERI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame proviene dal Senato dove è stato approvato a larghissima maggioranza. Esso si prefigge lo scopo di consentire il ripristino della forma originaria del cognome che sia stato tradotto in italiano ai sensi di una legge emanata durante il regime fascista.

Il testo originario della proposta di legge prevedeva esclusivamente il ripristino dei cognomi nella originaria forma slovena, ma nel dibattito presso l'altro



ramo del Parlamento tale misura è stata estesa anche ai cognomi croati che sono stati trasformati.

Si tratta di un provvedimento importante che dà applicazione in maniera adeguata, anche nei confronti di queste popolazioni, all'articolo 22 della Costituzione, secondo il quale « nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome ». Esso costituisce altresì valorizzazione dell'articolo 6 del codice civile che tutela il diritto al nome.

La proposta di legge in esame permette una completa equiparazione a situazioni analoghe per le quali si era già provveduto con una specifica normativa. Per i cognomi della zona delle province di Trento e Bolzano si era già provveduto con legge nel 1972, mentre per le realtà oggetto di questa proposta di legge si è fatto finora ricorso a provvedimenti amministrativi.

Si tratta di dare riconoscimento giuridico a questo diritto percorrendo, per quello che riguarda le modalità, la falsariga della normativa del 1972, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame. Peraltro, non vi è pericolo di contrasti con la precedente normativa anche se il titolo della proposta di legge è stato modificato, non facendosi più riferimento al ripristino dei cognomi di origine slovena, ma genericamente al ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Il Senato ha opportunamente introdotto alcune disposizioni che non erano previste nel testo originario. In particolare è fatto salvo il diritto dei diversi componenti della famiglia, se maggiorenni, a non consentire al ripristino del cognome nelle situazioni in cui si sia verificata una identificazione con la nuova denominazione. In queste situazioni si può provvedere con decreto unico, quando la richiesta riguardi un intero nucleo familiare, purché siano consenzienti i familiari maggiorenni.

Vengono estese a questo provvedimento, e quindi alla procedura per il ripristino dell'originario cognome, le norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relative all'esenzione da ogni spesa per questo tipo di procedura anche quando il richiedente non si trovi in disagiate condizioni economiche.

Gli articoli del provvedimento specificano poi le modalità con cui si opera il ripristino del cognome e si prevede la possibilità di chiedere, con domanda separata o congiunta a quella per il ripristino del cognome, anche il ripristino del nome.

Credo quindi che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che in maniera organica salvaguarda il diritto della persona sia ad avere il riconoscimento dell'originario cognome, sia a non avvertire questa necessità. Pertanto ne raccomando la sollecita approvazione.

Sappiamo che giacciono in Parlamento — alla Camera quello sulle minoranze linguistiche e al Senato quello sulle minoranze di lingua slovena — alcuni provvedimenti che sarebbe opportuno divenissero rapidamente leggi dello Stato. Auspico che l'approvazione della proposta di legge n. 4784 al nostro esame — molto più semplice e con una intrinseca specificità che la rende assolutamente dovuta — possa costituire l'anticipazione della definizione complessiva della materia relativa alla tutela delle minoranze linguistiche.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIOVANNI FERRARA.** Il gruppo comunista-PDS condivide le osservazioni del relatore e preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di legge in esame.

**PIETRO SODDU.** Anche il gruppo democratico cristiano voterà a favore della proposta di legge n. 4784.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento che riconosce, forse tardivamente, un diritto costituzionalmente garantito.

Per risolvere il problema cui ha accennato il relatore, cioè la questione della minoranza slovena, il Governo da più di un anno ha presentato un disegno di legge al Senato: siamo in attesa di una decisione della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento. Lo stesso vale per il disegno di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche presentato in questa Camera.

SILVIA BARBIERI, *Relatore*. A proposito di questo provvedimento, credo vi sia un consenso pressoché unanime dei gruppi politici sul suo trasferimento in sede legislativa. Non so se il Governo abbia formalizzato una posizione in merito.

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto sapere di non essere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

1. È riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori già annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome è stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

(È approvato).

#### ART. 2.

1. La domanda di ripristino è presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.

2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.

3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.

4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa più parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino è presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltreché del l'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorietà che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.

(È approvato).

#### ART. 3

1. Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia, purché consenzienti se maggiorenni, si può provvedere con unico decreto.

2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può, entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

(È approvato).

#### ART. 4.

1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.

2. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

3. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

(È approvato).

ART. 5.

1. Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche.

(È approvato).

ART. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono altresì fatte salve le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118, per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.

(È approvato).

ART. 7.

1. Alle procedure previste dalla presente legge si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma originaria del nome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni citate all'articolo 1, con domanda separata o congiunta a quella per il ripristino del cognome.

(È approvato).

La votazione finale della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (5056); e della proposta di legge Mastrogiacomo ed altri: Modificazione della dotazione**

**organica del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria (4372).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mastrogiacomo, Cavicchioli, Rais, Vazzoler, Rotiroti e Breda: « Modificazione della dotazione organica del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria ».

L'onorevole Soddu ha facoltà di svolgere la relazione.

**PIETRO SODDU, Relatore.** Signor presidente, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Comunico che la XI Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che al comma 2 dell'articolo 1 le parole « trentanove unità » siano sostituite dalle seguenti « quarantasette unità ».

**PIETRO SODDU, Relatore.** Signor presidente, sarebbe opportuno conoscere le valutazioni del Governo circa la condizione posta dalla V Commissione.

**PRESIDENTE.** Per la verità, avevamo chiesto al sottosegretario Castiglione chiarimenti che però non sono ancora pervenuti.

Rinvio quindi il seguito della discussione alla prossima settimana.

**La seduta termina alle 9,50.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 4 aprile 1991.